

**PROVINCIA DI SAVONA**

Via Sormano 12, 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269

E-mail: [appaltiecontratti@provincia.savona.it](mailto:appaltiecontratti@provincia.savona.it): Web: [www.provincia.savona.it](http://www.provincia.savona.it)

PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

**SETTORE – GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA AMBIENTE**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**PROCEDURA DI SELEZIONE**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE-AUDITING E TECNICA (cd. ADVISOR) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DENOMINATO "PROSPER – PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables 2020"**

**CUP J38F15000030006 — CIG 684605467A**

**Definizioni utilizzate nel Contratto BEI/Provincia di Savona**

<b>BEI</b>	Banca Europea per gli Investimenti
<b>Iniziativa Patto dei Sindaci</b>	Iniziativa lanciata dalla Commissione europea il 29 gennaio 2008, in base alla quale le città firmatarie si sono formalmente impegnate ad andare oltre gli obiettivi p20-20-20" per ridurre le emissioni di CO2 con azioni mirate a regolamentare la richiesta energetica e a sviluppare fonti energetiche rinnovabili;
<b>Servizio Elena</b>	Servizio European Local Energy Assistance istituito dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti, in linea con la Sustainable Energy Financing Initiative;
<b>Costi eleggibili</b>	Sono i costi degli esperti esterni, appaltati da BEI o dal Beneficiario finale, o del personale aggiuntivo assunto dal Beneficiario finale (ad esempio, per allestire le unità di implementazione del progetto), per fornire i Servizi di sviluppo progettuale destinati ad agevolare la preparazione, l'implementazione e il finanziamento del Programma di investimento;
<b>Beneficiario finale</b>	Qualsiasi autorità o Ente pubblico che si avvale dei Servizi di sviluppo progettuale previsti dal Servizio Elena
<b>IEE II</b>	Indica il Programma Intelligent Energy Europe — 11(2007-2013) istituito con la Decisione CIP (Decisione N.1639/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007 - 2013).
<b>Programma di investimento</b>	Indica un progetto d'investimento o un insieme di progetti, nell'ambito della riduzione delle emissioni di gas serra, dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili;

<b>Fattore di leva finanziaria</b>	Indica il rapporto tra i costi dell'investimento totale del Programma d'investimento supportato e il costo totale del servizio di sviluppo progettuale derivante dal Servizio Elena;
<b>Servizi di sviluppo progettuale</b>	Indica l'assistenza tecnica richiesta dal Beneficiario finale per preparare, implementare e finanziare il Programma d'investimento attuabile e per implementare gli obiettivi operativi previsti dal programma IEE II;
<b>Ente pubblico</b>	Indica un ente creato da un'autorità pubblica o una persona giuridica disciplinata dal diritto privato ma destinata al servizio pubblico, finanziato per oltre il 50% dalle risorse pubbliche, le cui procedure interne e contabili sono soggette al controllo da parte di un'autorità pubblica e per i cui obblighi un'autorità pubblica accetta di assumersi la responsabilità qualora l'Ente pubblico cessi la propria attività;
<b>Iniziativa "20-20-20"</b>	Indica l'iniziativa dell'Unione Europea che si propone di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20%, di incrementare il consumo di energie rinnovabili di almeno il 20% e di migliorare l'efficienza energetica di almeno il 20% entro il 2020

## **I. GLI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Nell'espletamento dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede e dovrà seguire con particolare attenzione quanto indicato nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato d'oneri e quanto riportato nell'offerta tecnica assicurando adeguata assistenza, con personale professionale idoneo e qualificato, nella fornitura dei servizi specialistici prescritti nel bando di gara, previa semplice richiesta ed indicazione degli uffici competenti preposti all'implementazione del Programma di Investimento come descritto nel Contratto BEI/Provincia di Savona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., i termini di esecuzione dei servizi contenuti nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica sono da considerarsi essenziali per la Provincia di Savona.

L'inosservanza di tali termini comporterà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1455, 1456 e 1457, 2° comma, c.c., la risoluzione del contratto con diritto della parte inadempiente a percepire la quota parte di corrispettivo rapportata alle sole prestazioni sino a quel tempo correttamente eseguite.

Per effetto della risoluzione contrattuale, sorgerà per la Stazione Appaltante il diritto ad escutere la garanzia fidejussoria per l'intero suo valore sussistente alla data del provvedimento di risoluzione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

La Provincia di Savona si riserva la facoltà di applicare l'articolo 11 del R.D. n.2440/1923 (cd. quinto d'obbligo).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sui dati e

sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all'oggetto del presente servizio. L'obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l'impresa aggiudicataria per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

L'impresa aggiudicataria è impegnata alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e nel D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati sensibili e non.

Nel rispetto del termine indicato nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e di richiesta della documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto o di quello assegnato con successiva diffida ad adempiere, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di presentare la seguente documentazione:

- > cauzione definitiva (descritta nel sotto capitolo seguente);
- > certificato di iscrizione agli ordini professionali abilitanti e/o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta e con il nulla osta concernente la normativa antimafia;
- > versamento delle spese contrattuali, liquidate ai sensi della tabella D allegata alla L. 8/6/1962, n. 604 e della tariffa, parte prima, art. II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 634;
- > contrassegni sostitutivi delle marche da bollo attualmente del valore di 16,00 euro in numero congruo rispetto al numero di righe del testo del contratto;
- > eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza per i raggruppamenti temporanei d'impresa;
- > indicazione di un conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alla presente commessa pubblica per ricevere ed effettuare tutti i pagamenti ad essa inerenti, ivi compresi quelli destinati ai dipendenti, consulenti e subappaltatori; a questi ultimi dovrà essere prescritto lo stesso obbligo dall'aggiudicatario, conformemente a quanto prescritto dall'art.3 della L. 136/2010;
- > comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente.

Il termine per la presentazione della documentazione sopra elencata è fissato in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a far data dalla ricezione, a mezzo PEC, della richiesta. La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nei termini sopra previsti è causa di decadenza dall'aggiudicazione.

In conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione, la Provincia di Savona ha la facoltà di scorrere la graduatoria delle Imprese che hanno presentato valida offerta, per individuare il nuovo aggiudicatario.

**Luogo di svolgimento del servizio:** I servizi di cui al presente appalto sono di norma svolti in Savona e provincia. L'aggiudicatario dovrà dimostrare di disporre di una sede operativa nel territorio della Provincia di Savona e che almeno la metà dei componenti il gruppo di lavoro dedicato, incluso il capo progetto, presti servizio presso tale sede. Sono inoltre da prevedere un massimo di 3 missioni presso la sede BEI di Roma o di Lussemburgo per fornire supporto ed assistenza qualificata ai funzionari provinciali.

## **2. GARANZIA FIDEIUSSORIA**

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.Lgs 50/2016 e essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ed integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » .

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior ed ulteriore danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno

dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria e le riduzioni previste dalla legge speciali in vigore sussistendone i presupposti ed i requisiti richiesti.

### **3. SICUREZZA DEI LAVORATORI**

La stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria sono tenute, conformemente a quanto previsto dalle norme che regolamentano la sicurezza dei lavoratori:

- a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'impresa aggiudicataria sarà destinato ad operare;
- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e dagli incidenti sull'attività lavorativa;
- a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Permangono a carico delle parti gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essi svolta.

Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque soggetto terzo che con l'aggiudicatario abbia un rapporto contrattuale o sia stato da questi in qualunque forma incaricato.

### **4. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% dell'importo netto contrattuale ed esclusivamente per le prestazioni accessorie, prodromiche e funzionali all'attività di advisory ed assistenza in senso proprio.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è l'unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Savona

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'impresa, la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali è solidale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 che disciplina integralmente il rapporto di subappalto tra le parti.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione procederà con la revoca dell'autorizzazione al subappalto o cottimo, ancorchè già concessa, nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all' art. 67 del d.lgs. 159/2011 e nelle sue applicazioni operative.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi/forniture in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2006.

A tal fine l'operatore economico dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascuna commessa destinatario, importo e durata.

## **5. RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

La Provincia di Savona ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale tra Provincia di Savona e BEI per fatto non addebitabile alla Provincia di Savona.

Entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di forza maggiore.

Per forza maggiore s'intende qualsiasi situazione eccezionale e imprevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca loro di adempiere ai propri obblighi (stabiliti nel Contratto), e che non sia attribuibile a errore o negligenza da parte loro, e si dimostri insormontabile nonostante l'impegno profuso. Vertenze sindacali, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere invocate come forza maggiore dalla parte inadempiente.

La parte che si trova a fronteggiare un evento di forza maggiore deve informare immediatamente l'altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente PEC, dichiarando la natura, la probabile durata e gli effetti previsti dell'evento.

La parte che si trova a fronteggiare un evento di forza maggiore non è considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali, qualora non le sia possibile adempierli a causa di forza maggiore. Le parti compiranno ogni sforzo per ridurre al minimo i danni causati da forza maggiore.

### **5.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Fatto salvo quanto disposto nel presente capitolato d'oneri in tema di causa di forza maggiore, la

Provincia di Savona avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del c.c., anche in assenza di produzione di danno, qualora sussista anche una sola delle seguenti circostanze:

- ai sensi dell'art. 1456 cc, il venir meno in capo all'impresa aggiudicataria anche di uno solo dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Provincia di Savona al risarcimento del danno;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità operata contro il divieto espresso nel presente capitolato d'oneri;
- la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate come previsto dal presente Capitolato d'Oneri;
- siano state validamente erogate penali per l'importo massimo corrispondente all'ammontare della garanzia fidejussoria;
- in caso di fallimento dell'appaltatore;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ,con particolare riferimento a quelli previsti dall'art 3.
- nel caso di successiva disponibilità delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipulazione del presente contratto nel servizio in oggetto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma I, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art' articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto nel caso in cui: a) l'aggiudicatario dovesse risultare destinatario di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nelle sue applicazioni operative.

La risoluzione di diritto del contratto avrà efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dalla Provincia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equipollente PEC, e comporterà la totale escussione della cauzione definitiva.

Con la risoluzione sorgerà il diritto della Provincia di affidare a terzi l'esecuzione del contratto o la parte rimanente, ponendo i relativi oneri a carico dell'aggiudicatario inadempiente. Sarà, inoltre, a carico dell'aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori danni e dei maggiori costi



sostenuti dalla Provincia anche a motivo dell'affidamento a terzi delle prestazioni del contratto ineseguite.

L'Aggiudicatario inadempiente si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti, i danni procurati alla Provincia.

L'esecuzione in danno non esimerà l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

## **6. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

Fatto salvo quanto disposto nel presente capitolato d'oneri in tema di causa di forza maggiore, si precisa che non potranno essere applicate penali per un ammontare complessivo eccedente l'importo della garanzia fidejussoria.

Di seguito riportata la procedura di contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali e di applicazione delle penali.

Nell'ipotesi di un ritardo nell'adempimento di una obbligazione contrattuale, la Provincia provvederà a formalizzare una dettagliata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo PEC, assegnando all'aggiudicatario un termine ritenuto congruo per adempiere all'obbligazione contrattuale.

Trascorso inutilmente tale nuovo ulteriore termine e qualora l'aggiudicatario non fornisca controdeduzioni/osservazioni ritenute idonee a giustificare il mancato adempimento, verrà applicata, per ogni successivo giorno naturale e consecutivo o frazione di esso di perdurante inadempimento e per ogni singola violazione, una penale nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto a valere sull'ammontare della garanzia fidejussoria.

## **7. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario risponde di eventuali danni procurati alla Provincia di Savona, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto, derivante da una responsabilità diretta dell'aggiudicatario nell'espletamento dei servizi ed attività contrattuali.

E fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione.

La perdita di uno dei requisiti previsti dalle istruzioni ai concorrenti per l'ammissione o l'insorgere di una delle cause di impedimento alla stipulazione dei contratti previste dall'ordinamento, determinerà la decadenza dell'aggiudicazione.

Con la dichiarazione di decadenza, sorgerà il diritto della Provincia di affidare a terzi la prestazione



del contratto o la parte rimanente come previsto al precedente art. 5.1.

### **7.1 RESPONSABILITÀ SPECIFICHE DELL'AGGIUDICATARIO**

I. L'aggiudicatario ha la responsabilità di conformarsi agli obblighi legali a suo carico.

2. L'aggiudicatario ha la responsabilità diretta e la gestione totale ed in proprio di eventuali contenziosi emersi in forza dell'espletamento del Progetto 'PROSPER' in relazione alle attività eseguite dall'Advisor nello svolgimento ed espletamento dei servizi contrattuali indicati nell'art. 2 del Disciplinare, sostenendone il relativo costo, mallevando la BEI, la Provincia di Savona ed i Comuni convenzionati al Progetto, dai relativi costi e compensi giudiziali ed extra giudiziali connessi, comprese le condanne alle spese liquidate in favore di terzi. La responsabilità dell'Advisor è legata ad eventuali reclami-ricorsi-azioni-sanzioni-spese-costi-indennizzi-risarcimenti direttamente connessi ad errori-inadempienze ed errate valutazioni direttamente commessi dall'Advisor nell'espletamento dei servizi contrattuali richiesti, nell'ambito di una responsabilità civile professionale per la prestazione di servizi, mezzi e consulenza e non per il raggiungimento di risultati.

### **8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla Provincia di Savona ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà dell'Ente di risolvere il contratto in caso di mancata comunicazione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa, nonché le tasse e i contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto.

Per quanto non espressamente indicato in questo capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente in modo particolare in materia di appalti pubblici di forniture e servizi.

L'aggiudicatario è tenuto a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto nella documentazione della procedura di selezione, che siano ragionevolmente richiesti/e, al fine di perseguire lo scopo e il fine del contratto d'appalto.

Ogni ritardo e/o inerzia della Provincia di Savona nell'esercizio di diritti previsti a proprio favore dal contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti, non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della Provincia di Savona a tali diritti.

#### **8.1 CONFLITTO D'INTERESSI**

L'aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto d'interessi che potrebbe compromettere l'esecuzione imparziale e obiettiva del progetto.

Tale conflitto d'interessi potrebbe derivare da interessi economici, affinità politica o nazionale, motivi

familiari o emotivi, o qualsiasi altro interesse condiviso.

Qualsiasi situazione che costituisca o potrebbe costituire un conflitto d'interessi durante l'esecuzione del progetto deve essere immediatamente segnalata alla Provincia di Savona, per iscritto. L'aggiudicatario s'impegna a compiere tutti i passi necessari per risolvere immediatamente questa situazione. La BEI e la Provincia di Savona si riservano il diritto di controllare che le misure adottate siano appropriate e può richiedere all'aggiudicatario l'adozione di ulteriori misure, se necessarie, entro un determinato periodo.

## **8.2 PROPRIETÀ/USO DEI RISULTATI**

La proprietà dei risultati dei Servizi di sviluppo progettuale, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, e dei rapporti e altri documenti ad essi relativi sarà conferita in via esclusiva alla Provincia di Savona.

Senza alcun pregiudizio o limitazione, l'aggiudicatario accorda alla BEI e alla Provincia di Savona, il diritto di utilizzare liberamente i risultati dei Servizi di sviluppo progettuale nei modi da loro ritenuti più opportuni.

## **8.3 RISERVATEZZA**

La BEI, la Provincia di Savona e il l'aggiudicatario si impegnano a mantenere riservati tutti i documenti, le informazioni e qualsiasi altro materiale direttamente correlato all'oggetto del contratto che siano debitamente classificati come confidenziali, qualora la loro divulgazione possa causare danni all'altra parte. Le parti rimarranno vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione dei Servizi contrattuali di sviluppo progettuale.

Questo obbligo non interessa, tuttavia, la trasmissione di informazioni richieste a norma di legge o in base all'ordine di un tribunale che abbia la giurisdizione in materia, inclusa la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea, all'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF) e/o alla Corte dei conti.

## **8.4 PUBBLICITÀ'**

Se non diversamente richiesto dalla BEI e/o dalla Provincia di Savona, qualsiasi comunicazione, rapporto o pubblicazione distribuita o diffusa dall'aggiudicatario concernente i Servizi di sviluppo progettuale, in occasione di conferenze, corsi di formazione, seminari o congressi, deve indicare che il progetto è stato finanziato dal Servizio 'Elena' nell'ambito del Programma IEE- Intelligent Energy Europe nonché implementazione del Progetto 'PROSPER'. L'aggiudicatario deve garantire in genere un'adequata pubblicità e diffusione, al fine di informare il pubblico del ruolo svolto dalla Commissione Europea nel contesto del Servizio 'Elena'.

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte dell'aggiudicatario, in qualsiasi forma e con

qualsiasi mezzo, deve indicare che la responsabilità è interamente a carico dell'autore e che la BEI e la Provincia di Savona non sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

L'aggiudicatario autorizza la BEI, la Provincia di Savona e la Commissione europea a pubblicare le seguenti informazioni, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso Internet:

- nomi e indirizzi dell'aggiudicatario;
- soggetto e scopo della sovvenzione;
- somma assegnata e percentuale dei costi totali dell'assistenza coperti dal finanziamento.

In seguito a ragionevole e fondata richiesta da parte dell'aggiudicatario, la BEI e la Provincia di Savona possono accettare di rinunciare a tale pubblicità e diffusione qualora la divulgazione delle informazioni sopra indicate, possa rischiare di compromettere la sicurezza dell'aggiudicatario o di pregiudicarne gli interessi commerciali.

## **9. MONITORAGGIO, CONTROLLI E VERIFICHE**

L'aggiudicatario si impegna a fornire qualsiasi informazione dettagliata possa essere richiesta dalla BEI o dalla Provincia di Savona per controllare che i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e le clausole del Contratto siano stati correttamente eseguiti.

L'aggiudicatario terrà a disposizione della BEI, della Provincia di Savona e della Commissione Europea, tutti i documenti originali, soprattutto i registri contabili e tributari, o, in casi del tutto eccezionali e debitamente giustificati, copie autentiche dei documenti originali inerenti al Contratto, conservati su mezzi adeguati –informatici e cartacei - che ne garantiscono l'integrità in conformità con la legge nazionale applicabile, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo.

L'aggiudicatario accetta che la Commissione europea e/o la BEI possano eseguire delle verifiche e dei controlli sul contenuto delle prestazioni eseguite a fronte degli importi erogati, sia direttamente - mediante il proprio personale - sia mediante enti esterni autorizzati a operare per loro conto. Tali verifiche e controlli possono essere effettuati durante il periodo di esecuzione e validità del contratto fino alla data di pagamento del saldo e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo. Ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti potranno portare a decisioni di recupero di somme da parte della BEI e/o della Commissione Europea.

L'aggiudicatario si impegna a concedere al personale della BEI e della Provincia di Savona e al personale esterno autorizzato da essi e/o dalla Commissione Europea, il diritto di accedere alle sedi e ai locali in cui vengono eseguiti i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per la conduzione di tali verifiche.

La Corte dei Conti europea e OLAF avranno gli stessi diritti della BEI e della Commissione Europea, ossia il diritto di accesso, per quanto attiene ai controlli e alle verifiche.

## **10. PAGAMENTI**

I pagamenti spettanti all'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinati all'erogazione dei relativi finanziamenti da parte di BEI alla Provincia di Savona e verranno liquidati con il relativo provvedimento di liquidazione in giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura elettronica e/o nota di addebito previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali. Per pagamento della fattura s'intende l'emissione del mandato da parte della Ragioneria Provinciale.

Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari al tasso di interessi di mora per le transazioni commerciali ex L. 231/02 come successivamente modificata ed integrata anche per la Pubblica Amministrazione.

Il termine di cui sopra si ritiene, a pieno titolo, sospeso qualora la Provincia di Savona provveda a formalizzare alla aggiudicataria puntuali e precise contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'aggiudicataria, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dalla Provincia di Savona, dovrà formalizzare controdeduzioni/osservazioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.

Per la generalità dei casi, quale data di ricevimento della fattura elettronica o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del Servizio Protocollo REGISTRO FATTURE del Settore Finanziario della Provincia di Savona. A tal riguardo l'aggiudicataria si impegna a materialmente produrre e/o comunque trasmettere la fattura elettronica seguendo le istruzioni e codici fornite dal Servizio Finanziario della Provincia di Savona.

L'aggiudicataria si impegna altresì ad indicare espressamente nella fattura elettronica il periodo di fatturazione.

E' prevista la sospensione dei termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

## **11. CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Savona. E' escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

## **12. COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento per PEC- Posta Elettronica Certificata all'indirizzo rilasciato dall'aggiudicataria.

### **13. INTEGRAZIONE ALLA NORMATIVA D'APPALTO**

La stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria recepiranno ed applicheranno la normativa eventualmente sopravvenuta concernente il presente appalto.

### **14. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non prescritto dal presente Capitolato d'onori, si rinvia alle prescrizioni e norme riportate nel D.Lgs. 50/2016 e Regolamento di Esecuzione laddove applicabile e alla normativa vigente in materia.

### **15. ALLEGATO**

Annex 1 — Description of the Project Development Services and the Planned Investment Programme.